



**ISTITUTO COMPRENSIVO
DI BRISIGHELLA**

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY

E-mail: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB: www.icbrisighella.gov.it



**Contrattazione integrativa d'Istituto a.s. 2018/2019
Triennio 2018/2021 per la parte normativa**

**VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEFINITIVA
DEL CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO**

Il giorno quattordici del mese di gennaio 2019, alle ore 12,00, nel locale della presidenza presso la sede dell'Istituto, in sede di negoziazione decentrata integrativa a livello di Istituzione Scolastica

PREMESSO CHE

- L'ipotesi di Contratto Integrativo di Istituto, siglato in data 10 dicembre 2018, corredata dalla relazione tecnico-finanziaria e dalla relazione illustrativa, è stata inviata ai Revisori dei Conti per il previsto parere in data 18 dicembre 2018;
- Considerato alla data odierna i Revisori dei Conti non hanno provveduto ad esprimere alcun parere in ordine alla compatibilità finanziaria della contrattazione integrativa di questo istituto;
- Preso atto che sono scaduti i quindici giorni senza rilievi come da termini di legge per eseguire il controllo di compatibilità da parte dei revisori dei Conti;

La PARTE PUBBLICA, Dirigente Scolastico Dr. Paola Fiorentini e LA PARTE SINDACALE, le RSU, Prof. Stefano Bellavista, Prof.ssa Maria Matulli e docente Cattani Stefania già firmatarie dell'ipotesi in data 10 dicembre 2018,

SOTTOSCRIVONO

definitivamente, ai sensi dell'art. 7 comma 8 del CCNL 2016/2018, il Contratto Integrativo di Istituto per l'anno scolastico 2018/19 allegato al presente verbale.

PER LA PARTE PUBBLICA:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO Dr. Paola Fiorentini

PER LA PARTE SINDACALE:

RSU DI ISTITUTO (firmataria dell'ipotesi:

FLC CGIL Prof. Stefano Bellavista

UIL Prof. Maria Matulli

FLC CGIL Docente Stefania Cattani

SINDACATI SCUOLA TERRITORIALI

FLCCGIL: NON PRESENTE

CISL SCUOLA: NON PRESENTE

UIL SCUOLA : NON PRESENTE

SNALS: NON PRESENTE

GILDA: NON PRESENTE



ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A–Cod.Fatt.U F4HBY



E-mail:raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT-SITO WEB:www.icbrisighella.gov.it

L'anno 2019, il mese di gennaio, il giorno quattordici, presso l'Istituto Comprensivo di Brisighella, in sede di contrattazione a livello di singola istituzione scolastica di cui all'art.6 del CCNL 29/11/2007,

TRA

La delegazione di parte pubblica rappresentata dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Fiorentini Paola e la delegazione di parte sindacale all'interno dell'istituzione scolastica, costituita dalla RSU eletta all'interno dell'istituzione scolastica e le OO.SS. territoriali

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Ambito di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'Istituto Comprensivo "O. Pazzi" di Brisighella, con contratto a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il 15 luglio 2019, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
3. Il presente contratto integrativo d'Istituto viene predisposto sulla base ed entro i limiti previsti dalla normativa vigente e, in particolare modo, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 297/94, dal D.Lgs.165/01, come modificato dal D.lgs 150/09, dal D.Lgs. 141/2011 e dalla L.300/70 e sulla base dell'ultimo contratto "CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 09.02.2018" siglato in data 19.04.2018 che ha introdotto il principio della "Comunità educante" che valorizza la specificità del lavoro scolastico caratterizzato da collegialità e autonomia di tutte le sue componenti (docenti, ATA, Dirigenti Scolastici, DSGA) in contrasto alle derive aziendalistiche introdotte dalla Legge 107/2015. E' Prevista la consultazione degli ATA ed anche il diritto a partecipare ai lavori delle commissioni quando coinvolti ed è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo tra le parti.
4. Per quanto riguarda le risorse destinate annualmente alle istituzioni scolastiche, il CCN 2016718 ha introdotto due importanti novità ai sensi dell'art. 40, comma 1 e 2:
 - L'istituzione del fondo unico denominato "Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa";
 - La possibilità di impiegare tutte le risorse disponibili in ciascun anno scolastico, anche per finalità differenti da quelle originarie.

Art. 2 – Interpretazione autentica.

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto.

Il presente contratto si rinnova tacitamente di anno in anno ed ha validità fino alla sottoscrizione di un successivo accordo. Sarà in ogni caso rinnovata annualmente la parte relativa alla distribuzione delle risorse tratte dal fondo dell'Istituzione scolastica.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e dirigente


1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'indizione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - a. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - b. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - c. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.



2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata in sala insegnanti, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale il locale in entrata al piano terra, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intervento di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché dei vari plessi scolastici, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascuna sede e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.



Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 – Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. I relativi compensi sono a carico del Fondo per il salario accessorio dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA


1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il dirigente – sentito il DSGA – può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
2. Il dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
3. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
4. Per particolari attività il dirigente – sentito il DSGA – può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 16 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:

6



- le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
- la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.

Non è possibile concedere flessibilità in entrata e in uscita per il personale Collaboratore Scolastico in quanto a causa del frazionamento dei plessi le unità si trovano in servizio da sole e non sarebbe possibile attuare il regolare funzionamento scolastico.

2. I criteri per individuare le predette fasce temporali degli A.A. sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni o anteriore alle 7,30;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 17 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico entro un massimo di due giorni dalla redazione del documento; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari indicati in caso di urgenza indifferibile.

Art. 18 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da eventuale addestramento del personale interessato da parte degli uffici provinciali e regionale o in rete con altre istituzioni scolastiche vista la mancanza di assegnazioni finanziarie dedicate.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

**TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
CAPO I – NORME GENERALI**

Art. 19 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio dell'anno scolastico 2018/19 sono costituite da:
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. Ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. Eventuali economie del Fondo derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. Altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante dal Programma annuale di riferimento;
 - e. Eventuali contributi volontari dei genitori o donazioni destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto.




2. La disponibilità del Fondo per la contrattazione integrativa per l'anno scolastico 2018/19, come da parametri comunicati con nota prot. n. 19207 del 28 settembre 2018, è determinata sulla base di punti di erogazione (sette plessi scolastici) e sulla base delle unità del personale docente e ATA in organico di diritto. L'economia lordo dipendente del Fondo dell'anno scolastico scorso ammonta a euro 3.417,78 come da nota risultanze del Portale Sirgs.

Art. 20 – FONDI FINALIZZATI

Per il presente anno scolastico tali fondi lordo dipendente sono pari a:

Fondo d'Istituto a.s. 2018-19 ai sensi dell'art. 8 del CCNL 29/11/2007	€ 33.286,72
Residuo Fondo d'Istituto 2017/18	€ 3.417,68
Totale Fondo (di cui 3.060,00 Quota per liquidazione indennità di direzione Dsga (da accantonarsi dal totale del fondo) come da CCNL	€ 36.704,40
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa Docenti	€ 3.968,35
Incarichi specifici del personale ATA	€ 1.699,62
Ore eccedenti personale insegnante di educazione fisica nell'avviamento alla pratica sportiva	€ 620,71
Totale	€ 42.993,08
Per le misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica	€ 3.421,70
Per la valorizzazione dei docenti, ai sensi dell'art. 1, commi da 126 a 128, della legge n° 107/2011	€ 7.844,08
Per i progetti nazionali e comunitari	
Ore eccedenti	1.507,27

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 21– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 22 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 15, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € 26.579,08 (79% rispetto alla quota generale calcolata su n° 62 docenti e 15 ATA in organico di diritto di 36.704,40 – 3.060,00 per indennità di direzione) docenti in organico e per le attività del personale ATA € 7.065,32 (21%)
2. Le eventuali economie del Fondo confluiscono nel Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico successivo.

SE. P.
20/11/18

Art. 23 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF. Per il corrente anno scolastico non sono state assegnate risorse dedicate per le attività di formazione. Pertanto, come residuo delle attività non espletate nel precedente anno scolastico sono assegnati € 175,00 per le seguenti attività del personale docente:
- a. Per la didattica per competenze curricula in verticale Arte e Immagine: € 175,00

Art. 24 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
- a. supporto alle attività organizzative (delegati del dirigente, figure di presidio ai plessi, comm. orario, comm. formazione classi, responsabile qualità ecc.): € 5.930,00

Attività Aggiuntiva non insegnamento	N. docenti	Importo forfetario assegnato	Importo lordo dipendente
Collaboratore Dirigente	1	1.500,00	1.500,00
Coordinatore di plesso	1	1.000,00	3.500,00
	2	800,00	
	1	450,00	
	1	200,00	
	1	150,00	
	1	100,00	
Coordinatori classi scuola secondaria	3	100,00	780,00
	6	80,00	
Verbalisti	1	150,00	150,00

- b. supporto alla didattica (coordinatori di classe, coordinatori di dipartimento, responsabili dei laboratori, responsabili di ricerca e sviluppo, gruppi di lavoro e di progetto ecc.): € 2.525,00

Attività Aggiuntiva non insegnamento	N. docenti	Importo forfetario assegnato	Importo lordo dipendente
Commissione inclusione	1	50,00	50,00
Continuità e orientamento	17	50,00	850,00
Commissione Progetti	4	50,00	200,00
Commissione informatica	4	50,00	200,00
Formatori Curricoli	1	175,00	175,00
Tutor docenti neoassunti	1	150,00	150,00
Comitato di valutazione	3	100,00	300,00
Commissione gite	6	50,00	300,00
Referenti Sport di Classe	2	50,00	100,00
Referente Educazione Fisica	1	200,00	200,00

- c. supporto all'organizzazione della didattica (responsabile orientamento, responsabile integrazione disabili, responsabile integrazione alunni stranieri, supporto psico-

pedagogico, responsabile viaggi d'istruzione, attività di pre-scuola e post-scuola ecc.):
 € 1.840,00

Attività Aggiuntiva non insegnamento	N. docenti	Importo forfetario assegnato	Importo lordo dipendente
Referenti Progetto sicurezza di istituto	1	300,00 200,00	500,00
Collegamento plessi e sede centrale	3	50,00	150,00
Accoglienza alunni che utilizzano scuolabus e che attendono l'inizio dei progetti	1 4 2 2	300,00 100,00 105,00 140,00	1.190,00

d. progetti e attività di arricchimento dell'offerta formativa non curricolare Corsi di recupero, Progetti:
 € 5.600,00

Attività aggiuntiva	N. docenti	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Lezione a € 35,00	Progettazione a € 17,50/Forf	
Recupero Italiano, Inglese, Spagnolo, Francese e matematica	1 1 3 3	12 10 8 4	Sp Fr Mat IT	2.030,00
Progetto Latino Scuola Secondaria	1	12		420,00
Teatro Scuola Secondaria	2 5	10 4	60 20	3.150,00

e. attività d'insegnamento curricolare (corsi di recupero, sportelli didattici, alfabetizzazione alunni stranieri, flessibilità oraria ecc):
 € 9.615,00

Attività aggiuntiva	N. docenti	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Lezione a € 35,00	Progettazione a € 17,50/forfet	
Scientifico in continuità	1 2 5 3 6		10 7 6 4 2	1.365,00
Orto biologico e botanico	10 5		4 3	962,50
Il Fiume Lamone	1		6	105,00
La democrazia si impara	1	4	6	245,00
Progetti CLIL	3		8	420,00
Arte senza frontiere	8		3	420,00
Scrivere con le immagini	1		15	262,50
Classi aperte laboratori Fognano	10		4	700,00
Progetto Biblioteca Scuola Secondaria	1		14	245,00
Io e i nonni	1 1		17 4	367,50
W ...l'amore	1 5		8 2	315,00
Spazio compiti	2		100,00	200,00
Apprendista Cicerone	3	2		210,00
Inglese Scuola Infanzia	3	6		630,00
Musica Infanzia	1	30		1.050,00
Feste Scolastiche	55 1 2	2 5 3		2.117,50

 *Se. MW*
Sp. R. Re

Il totale complessivo per il personale docente ammonta a € **25.510,00**

La quota rimasta di € 1.067,50, come Fondo di riserva che corrisponde a circa 30/61 ore di insegnamento/non insegnamento (oltre ad un importo per arrotondamento 1,57 euro utilizzate per € 1,38 per arrotondare la quota Ata), sarà contrattata al bisogno per eventuali corsi di recupero o potenziamento e progetti in rete con altre istituzioni scolastiche.

Ipotesi Determinazione compensi funzioni strumentali al P.T.O.F.

Per l' A.S. 2018/19 sulla base della delibera del Collegio dei docenti, vengono attivate le seguenti funzioni strumentali per € 3.968,35, in coerenza con il POF, da compensare in misura forfetaria, in relazione all'impegno orario presunto, con finanziamenti specifici aggiuntivi al FIS.

Funzioni Strumentali	Importo forfetario assegnato	Importo lordo dipendente
Responsabile handicap e disagio	800,00	800,00
Responsabile Orientamento e Continuità	700,00	700,00
Responsabile alunni stranieri	468,35	468,35
Responsabile informatica	800,00	800,00
PTOF – Autovalutazione di istituto e sito	1.200,00	1.200,00

Ai docenti che ricoprono l'intera funzione strumentale al POF, non è attribuito ulteriore compenso per incarichi ricoperti nell'area di propria competenza.

I destinatari delle funzioni, di cui al presente articolo, sono tenuti al termine dell'anno scolastico a presentare una dettagliata relazione delle attività svolte al collegio dei docenti, che ne valuterà l'efficacia, anche al fine di orientare le azioni future.

Il compenso per funzioni strumentali e membri di commissioni retribuite a forfait è ridotto di 1/10 per ogni mese di assenza continuativa, escluse le ferie. Le frazioni inferiori a 30 giorni non sono computate; tale riduzione non opera qualora si accertasse che anche tale compenso è soggetto alle riduzioni previste dalla Legge n. 133/2008.

Art. 25- Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione sono assegnate in forma forfetaria, mentre le ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, di norma fino ad un massimo di giorni 100 complessive per tutto il personale, compatibilmente con le esigenze di servizio. Nel conto personale di ogni lavoratore, denominato banca delle ore, vengono accreditati tutti i periodi eccedenti l'orario di lavoro previsti dal CCNL e dalla contrattazione e vengono addebitati invece i recuperi per permessi brevi, i recuperi per la chiusura nei prefestivi e i prelievi per le esigenze personali. Ogni unità di personale dovrà comunque assicurare la permanenza in servizio di almeno una settimana di lavoro nei mesi di luglio e agosto, esclusi i periodi di assenza per malattia.
3. Allo stesso fine di cui al comma 1 del precedente articolo vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

a. flessibilità oraria e ricorso alla turnazione: € 100,00

Attività	Unità	Intensificazione forfetaria	Importo max lordo dip
Intensificazione per doppia sede di servizio	1	100	100,00

b. intensificazione del carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti: € 1.435,00

Profilo	Unità	N. max ore assegnate	Importo max lordo dip.
Assistenti Amministrativi	2	12	435,00
	1	6	
Collaboratori Scolastici	11	7	1.000,00
	1	3	

c. assegnazione di incarichi a supporto dell'amministrazione o della didattica: € 4.000,00

Attività	Unità	Intensificazione forfetaria	Importo max lordo dip
Convocazioni docenti e personale da graduatorie di istituto e sostituzione del personale assente	2	400,00	800,00
Supporto registri elettronici a docenti e famiglie	1	400,00	400,00
Supporto macro aree (fascicoli h, gestione Ata e supporto Organi Collegiali-Magazzino-uscite didattiche)	2	200,00	800,00
	1	150,00	
	1	150,00	
	1	100,00	
Commissione gite e inclusione	1	100,00	100,00
Supporto laboratorio Orto Primaria Fognano	2	100,00	275,00
	1	75,00	
Pulizia palestre in uso anche ad associazioni e utenti esterni	5	150,00	1.125,00
	3	100,00	
	1	75,00	
Supporto laboratori didattici infanzia	3	150	500,00
	1	50	

d. monte ore eccedenti per straordinario

€ 470,00

e. assegnazione di incarichi al personale Collaborazione Scolastico a supporto del servizio alle famiglie e alle utenze esterne:

€ 800,00

Attività	Unità	N. max ore assegnate	Importo max lordo dip
Sorveglianza per scuolabus in entrata e uscita	3	100,00	450,00
	3	50,00	
Assistenza dormitorio scuole infanzia	3	100,00	350,00
	1	50,00	

Per un importo complessivo di € 6.805,00 per il personale Ata.

A questo importo aggiungendo l'Indennità fissa di Direzione al Dsga di € 3.060,00 (corrispondente a 77 unità di organico di Diritto x 30,00 euro + l'importo per gli istituti verticalizzati di € 750,00) e la indennità al sostituto del Dsga per € 261,70 si ottiene la somma spettante al personale Ata di € 10.126,70 con una differenza per arrotondamento in aumento di 1,38 (7.065,32 = 21% + 3.060,00 Indennità Dsga.).

Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio

3. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate per il 100% a corrispondere un compenso base, così fissato:

- € 1.699,62 per n. 10 unità di collaboratori scolastici a T.D. o di ruolo ma senza ex art. 7 :

Attività	Unità	Importo unitario assegnato in euro	Importo max
Assistenza alunni disabili	5	180,00	1.379,62
	2	160,00	
	1	159,62	
Assistenza nelle scuole dell'infanzia	2	160,00	320,00

Al rimanente personale a T.I risultano attribuiti i benefici economici di cui all'art. 50 del CCNL 2006/09.

Art. 26 – 35 ore settimanali

Ai sensi dell'art. 55, comma 1, del CCNL del 29/11/2007, i criteri che devono coesistere per il personale ATA al fine di operare la riduzione dell'orario di lavoro a 35 ore settimanali e applicare correttamente l'art. 55 su citato, sono:

- l'essere tale personale adibito a regimi di orario articolato su più turni o l'essere coinvolto in sistemi d'orario comportanti significative oscillazioni degli orari individuali rispetto all'orario ordinario;
- l'essere svolte in quelle scuole strutturate con orario di servizio giornaliero superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana.

Pertanto, come affermato dall'ARAN in materia (Orientamento applicativo per la scuola del 24/6/2013), deve coesistere la condizione soggettiva (la turnazione, i sistemi d'orario) e la condizione oggettiva (la specifica tipologia di scuola).

Verificata l'esistenza delle suddette condizioni, il Dirigente, sentita la RSU concederà la riduzione oraria a 35 ore al personale ATA avente diritto

Art. 27 – Fondi Aree a rischio e a forte processo immigratorio (art. 9 CCNL Comparto scuola)

1. Le risorse assegnate a questo istituto per i progetti relativi alle aree a rischio a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica di cui all'art. 2 co. 2 CCNL del 07.08.2014 di € 3.421,70 lordo dipendente e vengono utilizzate come segue:

Attività aggiuntiva	N. docenti/Ata	N. ore assegnate		Importo lordo dipendente
		Lezione a € 35,00	Personale Amm.vo a € 14,50/forfet	
Scuola Secondaria classi terze (italiano e matematica)	6	5		1.050,00
Scuola Secondaria classi seconde (Italiano)	3	4		420,00
Scuola primaria (corso estivo)	1	15		525,00
Scuola Primaria Brisighella	1	15		525,00
Scuola Primaria Fognano	1	10		350,00
Scuola Primaria Marzeno	1	10		350,00
Personale A.A.	2		100,85	201,70

Art. 28 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica con nota protocollo 21185 del 24.10.2018 per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2018/19 corrispondono a € 7.844,08 lordo dipendente. La somma verrà utilizzata per retribuire maggiormente i membri dello staff di dirigenza e i docenti che parteciperanno a progetti innovativi per i quali non è stata prevista retribuzione a carico del FIS.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti ambiti e criteri generali espressi nella legge 107/2015:
 - 1. Qualità dell'insegnamento e contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché al successo formativo e scolastico degli studenti;
 - 2. Risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche
 - 3. Responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico
4. Le precondizioni per il riconoscimento del merito sono:
 - • presenza rilevante a scuola (%)
 - • nessuna sanzione disciplinare
 - Prioritariamente docenti T.I


Art. 29 - Conferimento degli incarichi

1. Il dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati e alla valutazione dei risultati conseguiti.

TITOLO SESTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 29 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nell'art. 73 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.



Art. 29 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.
2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SETTIMO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Nel caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa il dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente contratto produttive di tale violazione.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del Fondo per il salario accessorio intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 32 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 80 % di quanto previsto inizialmente.



8/11/14